

Precisazioni in ordine alla soprannumerarietà

1. Precisazioni in ordine alle soprannumerarietà per la medesima classe di concorso

Prioritariamente è perdente posto il docente di ruolo entrato a far parte dell'organico dell'autonomia, collocato con il minor punteggio, con decorrenza dal precedente primo settembre (2018) per mobilità a domanda volontaria (trasferimento o passaggio) o per conferimento di incarico triennale.

2. Precedenze di cui all'art.13 del CCNI Mobilità

Coloro i quali intendano beneficiare delle precedenze di cui all'art.13 del CCNI Mobilità 2019, sono invitati a leggere attentamente il predetto articolo, producendo tutta la documentazione utile (o richiamandola se già agli atti della scuola) al fine di essere esclusi dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto.

Sono **esclusi dalla graduatoria d'istituto** per l'individuazione dei perdenti posto i beneficiari delle seguenti precedenze alle condizioni ben precisate nel contratto:

- Punto I) - disabilità e gravi motivi di salute;
- Punto III) - personale disabile o che necessita di particolari cure continuative;
- Punto IV) - assistenza al coniuge; e al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale;
- Punto VII) - personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali (l'esclusione va riconosciuta solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo per i titolari nella stessa provincia in cui esercitano il mandato).

Per i beneficiari della **precedenza IV** l'esclusione si applica:

- se si è titolari in scuola ubicata nella **stessa provincia** di domicilio dell'assistito;
- se la scuola di titolarità è ubicata in un **comune o distretto sub comunale diverso** da quello dell'assistito a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2020/2021, **domanda volontaria di trasferimento**.

Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria.

3. Raccomandazioni

3.1. Pubblicazione provvisoria

In sede di pubblicazione PROVVISORIA delle graduatorie d'istituto **si raccomanda di controllare attentamente il proprio punteggio** (in base alla tabella allegata al contratto sulla valutazione del servizio e dei titoli), nonché il punteggio attribuito ai colleghi direttamente coinvolti. In caso di errori, il reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, deve essere circostanziato. Sulle controversie riguardanti la mobilità e gli atti connessi, gli interessati possono esperire il tentativo facoltativo di conciliazione, prima di adire al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

3.2 Documentazione e certificazioni

a) Certificazioni mediche.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

Questa Amministrazione non considererà idonee per l'esclusione dalla graduatoria semplici fotocopie del verbale di Commissione. L'autentica può essere effettuata anche presso la scuola, purché muniti dell'intero documento originale.

- Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui **all'art. 21, della legge n. 104/92** è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di **disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza** della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

- Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:

- per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6 della legge n. 104/92: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;

- per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

- Il genitore, anche adottivo, ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

- Per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.

- In caso di figlio che assiste il genitore, l'impossibilità da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile deve essere rapportata a ragioni **oggettive** e non generiche, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva assistenza.

- Il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

Le graduatorie d'**istituto** devono indicare, per ciascun docente, sia la data di nascita che tutti i punteggi analitici (anzianità di servizio, continuità, esigenze di famiglia, titoli culturali, ecc...).

Il personale in servizio nella scuola come utilizzato o in assegnazione provvisoria non partecipa all'individuazione del perdente posto in quanto non è titolare nella scuola.

Nella sezione modulistica del sito è disponibile la modulistica per docenti, docenti di IRC, legge 104.

Per la **documentazione** valgono le stesse modalità dei trasferimenti volontari. Tutto va dichiarato ad eccezione delle certificazioni mediche, le quali vanno presentate in originale o in copia autenticata.

Per il **personale ATA** il Direttore s.g.a. è delegato a controllare sia la predisposizione della modulistica, sia la graduatoria stilata dal personale all'uopo incaricato, sempre nel rispetto dei tempi succitati. La modulistica è disponibile presso l'Ufficio personale.